



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (Estensore)
Prof. Liliana Rossi Carleo... ..	Membro supplente designato dal C.N.C.U. -

nella seduta del 30.4.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso n. 53989 del 22 gennaio 2010, l'Avvocato M.L., in nome e per conto del ricorrente, espone di avere concordato presso una filiale della banca resistente l'attribuzione di valuta anterdata al 31 luglio 2007 a un bonifico bancario disposto da altra banca a suo favore. L'operazione veniva, quindi, contabilizzata in data 8 ottobre 2007, con valuta al 31 luglio 2007. Espone altresì di aver successivamente rilevato che la relativa somma di euro 135.700,00, a mezzo di operazione contabilizzata in data 3 gennaio 2008, era stata dalla banca convenuta addebitata con valuta 30 luglio 2007 e riaccreditata con valuta 5 ottobre 2007. Evidenzia, sul punto, di non avere impartito alcuna indicazione in tal senso all'intermediario.

Con lettera del 10 luglio 2009 il cliente contestava la correttezza dell'operato della banca, con invito «*a ripristinare la situazione del conto corrente in oggetto relativamente al saldo, agli interessi ed alle spese*».

Il reclamo veniva riscontrato dalla banca mediante lettera del 18 dicembre 2009, evidenziando che la descritta rettifica doveva essere imputata al comportamento dell'istituto di credito ordinante il bonifico che, rifiutata l'assunzione degli oneri convenzionalmente previsti a suo carico nell'ipotesi di accrediti anterdati, richiedeva la modifica della data di valuta del bonifico in questione.

A fronte di quanto precede, il ricorrente chiedeva a questo Collegio la condanna della banca al pagamento dei seguenti importi: euro 422,16 per storno degli interessi creditori



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riconosciuti nell'estratto conto del 31 dicembre 2007, euro 540,17 per calcolo di interessi debitori, euro 1.839,60 per commissioni di massimo scoperto, euro 500,00 «*a seguito della mancata percezione di interessi attivi, o il più elevato addebito di interessi passivi dipendenti da maggior utilizzo di affidamento per scoperto di conto corrente negli anni 2008/2009, oltre a maggiori commissioni di massimo scoperto*». Così, per un totale di euro 3.301,93 «*oltre spese, anche legali, sostenute per la vertenza*».

Controdeduce l'intermediario con nota del 18 febbraio 2010, ribadendo che la rettifica era conseguita al rifiuto, da parte dell'istituto di credito ordinante, di procedere al pagamento della penale per accrediti antergrati, prevista dagli accordi interbancari disciplinanti, a quel tempo, l'ipotesi degli accrediti antergrati, successivamente vietati. La banca resistente, pertanto, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione agli atti della presente controversia, si ricava che la rettifica della valuta è stata effettuata dalla banca resistente su richiesta dell'istituto di credito ordinante che evidentemente non intendeva sopportare i costi previsti dagli Accordi interbancari.

Il comportamento dell'intermediario non è pertanto censurabile.

Si conclude quindi per il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE